

Monza, 1 febbraio 2021

Circolare 01/2021

Come di consueto, in occasione dell'approvazione della legge di bilancio, riassumiamo le principali modifiche e novità introdotte in materia tributaria ed amministrativa. Le nuove disposizioni non sono supportate da alcuna interpretazione ufficiale ed è pertanto possibile che le informazioni esposte in questo documento necessitino di ulteriori precisazioni o approfondimenti e per alcune sono già state annunciate modifiche.

Nel titolo di ogni paragrafo è indicato l'articolo o il comma del provvedimento cui si riferisce.

Con l'occasione riportiamo alcune delle principali novità legislative approvate lo scorso anno e che impattano sul bilancio del 2020.

Gli argomenti sono esposti in forma sintetica e dovranno essere affrontati individualmente in relazione alle casistiche personali.

Lo studio è a disposizione, su appuntamento, per esaminare ed approfondire eventuali tematiche di singolo interesse.

Questo documento è consultabile all'indirizzo <https://www.studiotesta.eu/risorse-utili/circolari-di-studio>.

Cordiali saluti.

Studiotesta Professionisti Associati

Sommario

Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020, n. 178).....	2
Iva 10% piatti pronti da asporto - Art. 1, c. 40	2
Proroga detrazioni per recupero edilizio, risparmio energetico, acquisto mobili ed elettrodomestici e bonus verde e bonus facciate - Art. 1, cc. 58-60 , 76.....	2
Bonus idrico - Art. 1, cc. 61-65	2
Superbonus 110% estensione temporale - Art. 1, cc. 66-75	2
Credito d'imposta cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) - Art. 1, cc. 117-123	2
Contributo a fondo perduto, al locatore, per la riduzione canone di locazione - Art. 1, cc. 381-384.....	3
Locazioni brevi - Art. 1, cc. 595-597	3
Abolizione estero metro dal 1.01.2022 - Art. 1, cc. 1103-1104.....	3
Trasmissione telematica dei corrispettivi. Chiarimenti e sanzioni - Art. 1, cc. 1109-1115	3
Ennesima riedizione della rivalutazione di partecipazioni non quotate e terreni - Art. 1, cc. 1122-1123	4
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Art. 1, cc. 1051-1063 e 1065	4
Credito d'imposta investimenti per ricerca, sviluppo e innovazione. - Art. 1, c. 1064-1065	5
Credito d'imposta per spese di formazione - Art. 1, c. 1064.....	6
Credito d'imposta sistemi di filtraggio acqua potabile - Art. 1, cc. 1087-1089	6
Divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari e trasmissione corrispettivi - Art. 1, c. 1105	6
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato - Art. 1, cc. 10-15.....	6
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato - Art. 1, cc. 16-19.....	7
Fondo esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi e professionisti - Art. 1, cc. 20-22	7
Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (ISCR0)- Art. 1, cc. 386-401	7
Durata Fondo di garanzia Pmi . Art. 1, cc. 216-218	8
Proroga Fondo garanzia Pmi. Art. 1, cc. 244-247	8
Proroga misure di sostegno a micro e piccole e medie imprese. Art. 1, cc. 248-254	8
Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale. Art. 1, c. 266.....	8
Decreto Agosto	9
Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020. Art. 110	9
Riallineamento dei valori dei beni d'impresa. Art. 1, c. 83	9
Sospensione degli ammortamenti per il 2020. Art. 60, cc. 7bis-7quinquies	9
Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società. Art. 71 e DL n. 183/2020 cd. Mille proroghe art. 3, comma 6	10
VARIE	10
Tasso legale di interesse - 0,01% dal 2020 - D.M. 11 dicembre 2020	10

Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020, n. 178)

Publicata in Gazzetta Ufficiale 30.12.2020, n. 322, supplemento ordinario n. 46, la L. 30.12.2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", in vigore dal 1.01.2021

Iva 10% piatti pronti da asporto - Art. 1, c. 40

La nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, alle cui cessioni si applica l'aliquota Iva ridotta al 10%, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

Proroga detrazioni per recupero edilizio, risparmio energetico, acquisto mobili ed elettrodomestici e bonus verde e bonus facciate - Art. 1, cc. 58-60 , 76

Sono riconfermate anche per il 2021 le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, di recupero edilizio, sistemazione a verde e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Quest'ultima tipologia di spese, sostenute nel 2021, comporta la detrazione del 50% con aumento da 10.000 a 16.000 euro della spesa massima.

Bonus idrico - Art. 1, cc. 61-65

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare entro il 31.12.2021 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari di sostituzione di:

- vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

- a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore Isee.

Il bonus sarà concesso nel limite di spesa dello specifico Fondo e fino a esaurimento delle risorse.

Si attende un decreto attuativo che definirà le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

Superbonus 110% estensione temporale - Art. 1, cc. 66-75

È esteso l'arco temporale di riferimento previsto per le spese oggetto di detrazione in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici già ammessi alla detrazione del 110% (superbonus).

Le spese detraibili sono quelle sostenute per gli interventi effettuati sugli edifici dal 1.07.2020 fino al 30.06.2022 (e, per gli istituti autonomi case popolari (IACP), le spese sostenute fino al 31.12.2022), da ripartire tra gli aventi diritto in:

- 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31.12.2021 (fino al 30.06.2022 per gli IACP);
- 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (dal 1.07.2022 per gli IACP).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Con riferimento agli IACP, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30.06.2023, a condizione che alla data del 31.12.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Ricordiamo che la detrazione può essere sostituita con lo sconto in fattura o ceduta a terzi.

Data la complessità dell'argomento si invitano gli interessati a prendere contatto con lo Studio per una consulenza personalizzata.

Credito d'imposta cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) - Art. 1, cc. 117-123

Con l'intento di sostenere il settore della ristorazione, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva ed indipendentemente dal possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 40% del costo per le spese sostenute tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021 per l'acquisto di beni

strumentali durevoli o per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività,

In particolare sono ammesse le spese sostenute per:

- a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 e può essere ceduto.

Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap.

Sarà emanato un apposito decreto che stabilirà i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni inerenti.

Contributo a fondo perduto, al locatore, per la riduzione canone di locazione - Art. 1, cc. 381-384

Per l'anno 2021, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa e che sia l'abitazione principale del locatario, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone concessa, ma entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. La rinegoziazione del canone deve essere comunicata in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Locazioni brevi - Art. 1, cc. 595-597

Con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi (art. 4, cc. 2 e 3 D.L. 50/2017) è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

Negli altri casi, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Le nuove disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Abolizione esterometro dal 1.01.2022 - Art. 1, cc. 1103-1104

A partire dalle operazioni effettuate dal 1.01.2022, i dati relativi alle operazioni effettuate con l'estero saranno trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio con le seguenti indicazioni:

- a) fatture attive - la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato si effettua entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- b) fatture passive - la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1.01.2022 si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Trasmissione telematica dei corrispettivi. Chiarimenti e sanzioni - Art. 1, cc. 1109-1115

La memorizzazione elettronica dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna della fattura o del documento commerciale, deve essere effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

Per le violazioni che consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso.

La stessa sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei dati (registratori telematici).

Nelle ipotesi seguenti si applica la sanzione del 90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro:

- mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto;
- emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali.

Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, l'omessa, tardiva ovvero incompleta o non veritiera trasmissione corrispettivi giornalieri, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.

Non è consentito fruire del ravvedimento operoso in merito alla sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

Queste disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2021.

Ennesima riedizione della rivalutazione di partecipazioni non quotate e terreni - Art. 1, cc. 1122-1123

Ancora una volta 2021 viene riproposta la facoltà di rivalutare il costo di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e di terreni, agricoli ed edificabili, posseduti alla data del 1.01.2021 sulla base di una perizia giurata da redigersi entro il 30.06.2021 (norma originariamente prevista dall'art. 2, c. 2 D.L. 282/2002).

I beneficiari sono i soggetti che possiedono partecipazioni e terreni al di fuori dell'esercizio di impresa (quindi persone fisiche, enti non commerciali, società semplici).

L'imposta sostitutiva a cui assoggettare i valori rivalutati è pari all' 11% sia per i terreni e per le partecipazioni, senza distinzione tra qualificate e non qualificate.

L'imposta deve essere versata interamente entro il 30.06.2021 oppure in tre rate annuali (30.6.2021, 30.06.2022 e 30.06.2023) con applicazione di interessi annui del 3%.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Art. 1, cc. 1051-1063 e 1065

Viene prorogato il periodo temporale in cui si ha diritto al "credito d'imposta investimenti" (che ha sostituito l'ex super o iperammortamento), originariamente limitato al solo anno 2020.

Soggetti e beni ammessi.

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in proprietà o leasing di:

- beni strumentali nuovi
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
- dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)

- a condizione che siano rispettate le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

è riconosciuto un credito d'imposta differenziato in funzione della tipologia di bene, del periodo e dell'ammontare degli investimenti.

Sono ammessi al beneficio anche i lavoratori autonomi ma solo per beni "ordinari", non quindi quelli relativi ad Industria 4.0.

Soggetti esclusi

Sono esclusi tutti i veicoli di cui all'art. 164, c. 1 del Tuir (sono quindi ancora agevolabili gli autocarri ma non le autovetture) ed i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, nonché fabbricati e costruzioni e alcuni beni particolari quali condotte, condutture, rotaie, aerei.

Sono escluse dal beneficio:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Se, entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, o di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative ("bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1, commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020").

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali contenuti negli [allegati A e B L. 232/2016](#), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di

fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Con apposito decreto sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.

Le tabelle seguenti sintetizzano le agevolazioni (al 31/01/2021).

Tipologia di bene	Periodo di effettuazione	Aliquote e massimali di spesa complessivi
Beni materiali e immateriali ordinari	16.11.2020-31.12.2021*	10% (15% se smart working) Fino a 2 milioni di euro (beni materiali) Fino a 1 milione di euro (beni immateriali)
Beni materiali e immateriali ordinari	01.01.2022-31.12.2022*	6% Tetto 2 milioni di euro (beni materiali) Tetto 1 milione di euro (beni immateriali)
Beni materiali 4.0	16.11.2020-31.12.2021*	50% fino a 2,5 milioni di euro 30% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro 10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro
Beni materiali 4.0	01.01.2022-31.12.2022*	40% fino a 2,5 milioni di euro 20% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro 10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro
Beni immateriali 4.0	16.11.2020-31.12.2022*	20% fino a 1 milione di euro

*inclusi gli investimenti effettuati entro il 30.06 dell'anno X+1 validamente prenotati entro il 31.12.X

L'utilizzo del credito decorre dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni con le seguenti periodicità:

soggetti	Periodo di investimento	Quote
Tutti i soggetti	Dal 01/01/220	in 3 quote annuali di pari importo
soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro	dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021	Compensabile in una unica quota

5

La stratificazione temporale delle agevolazioni ha determinato un complesso intreccio di casistiche, a volte sovrapponibili e ancora non del tutto chiarite dal Ministero. E' inoltre stata annunciata un'ulteriore modifica alle disposizioni.

Credito d'imposta investimenti per ricerca, sviluppo e innovazione. - Art. 1, c. 1064-1065

Proroga fino al 2022 della disciplina sugli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 (ex art. 1 L. 160/2019 rif. Nostra circolare 1/2020).

- Per le attività di ricerca e sviluppo fondamentale, industriale e sperimentale, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo nel **limite massimo di 4 milioni di euro**
- Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo nel **limite massimo di 2 milioni di euro**
- Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo nel **limite massimo di 2 milioni di euro**
- Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15% della relativa base di calcolo nel **limite massimo di 12 milioni di euro**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione e le relative spese sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. La relazione è a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. La lettera g) dell'articolo 1, comma 1064, L. 178/2020 ha introdotto l'obbligo di asseverazione della relazione tecnica.

Stante la complessità dell'argomento e dell'individuazione della tipologia agevolabile, nonché delle spese ammissibili e la loro quantificazione, è opportuno avvalersi di consulenti specializzati in coordinamento con lo Studio.

Credito d'imposta per spese di formazione - Art. 1, c. 1064

Viene esteso fino all'anno 2022 il credito d'imposta ex dall'art. 1, cc. da 46 a 56 L. 205/2017 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

La misura è differenziata in funzione delle dimensioni delle imprese (per la definizione si rimanda al link <https://www.studiotesta.eu/risorse-utili/tabelle/pmi-definizione-di-micro-piccola-e-media-impresa>)

	% credito	limite annuo spese euro
piccole imprese	50%	300.000
medie imprese	40%	250.000
grandi imprese	30%	250.000

Nel rispetto dei limiti massimi annuali, per tutte le imprese il credito è aumentato al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione e deve essere comunicato al Mise.

I beneficiari non devono essere in situazione di crisi, essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e non essere destinatari di sanzioni interdittive previste dalla disciplina della responsabilità amministrativa (L. 231).

Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Mise 4.05.2018, ma la fruizione non è più condizionata alla sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello, aziendale o territoriale.

Credito d'imposta sistemi di filtraggio acqua potabile - Art. 1, cc. 1087-1089

Con lo scopo di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1.01.2021 al 31.12.2022, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale

Divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari e trasmissione corrispettivi - Art. 1, c. 1105

Viene nuovamente prorogato per tutto l'anno 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante Sdl per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il divieto si ritiene esteso anche ai soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, anche se non sono tenuti all'invio dei dati al sistema STS.

Resta ovviamente la previsione che i medici, dentisti, strutture sanitarie etc. dovranno però emettere fatture elettroniche in caso di prestazioni rese a soggetti commerciali (non privati cittadini).

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato - Art. 1, cc. 10-15

L'esonero contributivo di cui all'art. 1, cc. da 100 a 105 e 107 L. 205/2017 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima

assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'esonero è esteso per 48 mesi.

Il beneficio spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Le disposizioni non si applicano alle prosecuzioni di contratto post apprendistato e alle assunzioni di ex studenti che abbiano svolto alternanza scuola lavoro o apprendistato di 1° o 3° livello presso il medesimo datore di lavoro.

L'efficacia delle disposizioni è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato - Art. 1, cc. 16-19

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'art. 4, cc. da 9 a 11 L. 92/2012 è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

•Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

• Il beneficio è riconosciuto per:

- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato (in tale ultimo caso i 18 mesi decorrono dalla data di assunzione a tempo determinato);

- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

L'efficacia delle disposizioni è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Fondo esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi e professionisti - Art. 1, cc. 20-22

Per mitigare gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti, è istituito il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

I beneficiari devono aver conseguito nell'anno 2019 un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000 e devono aver subito un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto al 2019.

Successivi appositi decreti dovranno dare attuazione alla concessione dell'esonero.

Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (ISCRO)- Art. 1, cc. 386-401

E' istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall'Inps.

L'indennità spetta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

d) avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata dal lavoratore all'Inps in via telematica entro il 31.10 di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse.

I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

L'indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate, spetta a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa, non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili né essere inferiore a 250 euro mensili e non concorre alla formazione del reddito.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio e la cessazione della partita Iva nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione è disposto un aumento dell'aliquota dovuta alla gestione separata per i suddetti soggetti pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

Durata Fondo di garanzia Pmi. Art. 1, cc. 216-218

I finanziamenti fino a 30.000 euro (originariamente 25.000) garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi in favore di soggetti la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, possono avere una durata fino a 15 anni.

Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data del 1.01.2021 può chiedere il prolungamento della durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Il tasso dell'operazione, che non doveva essere «superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%», ora «non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento».

Proroga Fondo garanzia Pmi. Art. 1, cc. 244-247

È prorogata al 30.06.2021 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'art. 13 D.L. 23/2020. Fanno eccezione, rispetto alla regola generale, le garanzie a favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (mid cap), le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28.02.2021 (che saranno rilasciate a valere sullo strumento Garanzia SACE, fino al 30.06.2021)

Proroga misure di sostegno a micro e piccole e medie imprese. Art. 1, cc. 248-254

Sono prorogate al 30.06.2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale.

Per le imprese già ammesse alle misure di sostegno alla data del 1.01.2021, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31.01.2021 o, per talune imprese del comparto turistico (art. 77, c. 2 D.L. 104/2020), entro il 31.03.2021.

Le disposizioni si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione Europea

Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale. Art. 1, c. 266

Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non si applicano gli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 del capitale, stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter C.C. l'assemblea che deve comunque essere convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter C.C.

Le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Decreto Agosto

Gazzetta Ufficiale 13.10.2020, n. 253, Suppl. Ord. n. 37, - L. 13.10.2020 n. 126 di conversione del D.L. 14.08.2020, n. 104.

Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020. Art. 110

Le società di capitali, gli enti commerciali residenti e le società di persone commerciali, le imprese individuali e gli enti non commerciali residenti nonché i soggetti non residenti con stabile organizzazione, che adottano i principi contabili nazionali nella redazione del bilancio possono, in deroga all'art. 2426 C.C. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2020, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31.12.2019, se approvato successivamente alla data del 14.10.2020, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente. Per interpretazione dell'Agenzia delle entrate, le medesime imprese possono effettuare la rivalutazione nell'esercizio in corso al 31.12.2020.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 3 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24. In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati, in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Riallineamento dei valori dei beni d'impresa. Art. 1, c. 83

Le disposizioni di cui all'art. 14 L. 342/2000 n. 342, relative al riallineamento dei valori dei beni d'impresa, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

Sospensione degli ammortamenti per il 2020. Art. 60, cc. 7bis-7quinqües

I soggetti che adottano i principi contabili nazionali, nell'esercizio in corso alla data del 15.08.2020, possono, in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

Chi si avvarrà di tale facoltà dovrà destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

La nota integrativa dovrà dar conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

La deduzione fiscale della quota di ammortamento sospesa è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 Tuir, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

La misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia.

Il mancato stanziamento di ammortamenti deve essere valutato e ponderato considerando i possibili riflessi di responsabilità, anche penale, che potrebbero derivarne da un uso disinvolto.

Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società. Art. 71 e DL n. 183/2020 cd. Mille proroghe art. 3, comma 6

Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 106, cc. da 2 a 6 D.L. 18/2020.

Pertanto, le citate società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nonché prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Inoltre, le Srl possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, c. 4 C.C. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Le società con azioni quotate possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

VARIE

Tasso legale di interesse - 0,01% dal 2020 - D.M. 11 dicembre 2020

Dal primo gennaio 2021 il tasso degli interessi legali scende dallo 0,05% allo 0,01%.

